



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione di responsabilità civile professionale Avvocati, consulenti, fiduciari, revisori e altri fornitori di servizi

Edizione 06.2024

Indice

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Durata del contratto	7
A5	Disdetta del contratto	7
A6	Premi	7
A7	Franchigia	7
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	7
A9	Obblighi d'informazione	8
A10	Aggravamento o riduzione del rischio	8
A11	Principato del Liechtenstein	8
A12	Diritto applicabile e foro competente	9
A13	Luogo di adempimento	9
A14	Sanzioni	9
A15	Cessione dei diritti al risarcimento	9

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata	10
B2	Esclusioni generali	10

Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	13
C2	Perdita di documenti fisici	13
C3	Perdita di dati elettronici	13
C4	Costi di reputazione	13
C5	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	14
C6	Responsabilità civile durante i viaggi di lavoro e nell'home office	14
C7	Rischi accessori inerenti all'attività aziendale	14
C8	Immobili	14
C9	Responsabilità civile del committente dell'opera	14
C10	Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto	15
C11	Impianti di telecomunicazione presi in locazione	15
C12	Cose in custodia	15
C13	Cose custodite nei guardaroba	15
C14	Chiavi in consegna	16
C15	Danni da inquinamento ambientale	16
C16	Prevenzione dei danni	16
C17	Operazioni di carico e scarico di veicoli	17
C18	Convenzione di esonero dalla responsabilità	17

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	18
D2	Franchigia	19
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	19
D4	Trattamento del sinistro	19
D5	Buona fede contrattuale	20
D6	Regresso contro la persona assicurata	20
D7	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	20

Parte E Definizioni

E1	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	21
E2	Denial of Service (DoS)	21
E3	Terzi	21
E4	Dati elettronici	21
E5	Valori pecuniari	21
E6	Attacchi di hacker	21
E7	Sistema IT	21
E8	Danni corporali	21
E9	Danni materiali	21
E10	Spese per la prevenzione dei danni	21
E11	Programmi nocivi	21
E12	Sinistro in serie	22
E13	Inquinamento dell'ambiente	22
E14	USA / Canada	22
E15	Danni patrimoniali	22
E16	Persone assicurate	22
E17	Anno di assicurazione	22

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle persone assicurate (B1.1 CGA).

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale per i seguenti rischi:

- Rischio impianti: rischi in rapporto con la proprietà e il possesso (ad es. affitto o locazione) di terreni, fabbricati o impianti.
- Rischio aziendale e professionale: rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte delle persone assicurate nonché allo svolgimento dell'attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell'impresa assicurata che al di fuori degli stessi,
- Rischio ambientale: rischi per l'ambiente derivanti dall'esercizio di impianti, dall'esercizio di attività aziendali e professionali.

L'esatta estensione della copertura è riportata nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre fra l'altro le pretese

- in relazione a sedi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (B1.3 CGA),
- avanzate dalle persone assicurate (danni propri, B2.1 CGA),
- correlate a servizi di natura tecnica (B2.5 CGA),
- fondate su una responsabilità civile assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali (B2.6 CGA),
- derivanti da pene convenzionali, conferme di garanzia, penali, cauzioni e risarcimenti a carattere punitivo (B2.6 CGA),
- derivanti da attività speculative e dipendenti dal caso (B2.8 CGA),
- per i danni derivanti da ammanchi nella tenuta di cassa, oppure dalla distruzione o dalla scomparsa di valori pecuniari o oggetti di valore (B2.9 CGA),
- per danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile, ovvero era stato implicitamente preventivato e accettato allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito (B2.10 CGA),
- per il mancato versamento di imposte e tasse dirette e indirette, nonché di contributi delle assicurazioni sociali (B2.15 CGA),
- che sono soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli USA o in Canada, nonché le spese sopportate negli USA o in Canada (B2.16 CGA),
- in rapporto con onorari di persone assicurate (B2.17 CGA).

L'esatta estensione della copertura e le esclusioni sono riportate nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* è tenuta a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 CGA). Nel caso di sinistri coperti dall'assicurazione, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica secondo D1.2 CGA).

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massimale speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come garanzia unica per anno di assicurazione.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare il prima possibile e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A10.1 CGA),
- notificare quanto prima ad AXA la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di una professione o della licenza professionale (A10.1.4 CGA),
- utilizzare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall) e mantenere gli stessi costantemente aggiornati (A8.2 CGA),
- dare avviso quanto prima qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3 CGA),
- astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato. Lo stipulante deve inoltre astenersi dal riconoscere pretese di qualsiasi genere e/o dal concludere transazioni (D5 CGA).

Ulteriori obblighi e doveri sono specificati nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve informare tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito di un evento, nei confronti di una persona assicurata venga avviata un'inchiesta di polizia (D3 CGA).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni avanzate nei confronti di una persona assicurata nel corso della validità della polizza (A3 CGA).

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E, e nelle CGA figurano in *corsivo*.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo. Per i danni occorsi in relazione a rapporti con *USA* o *Canada* trovano applicazione le esclusioni di cui alla disposizione B2.16.

A3 Validità temporale

A3.1 Validità della polizza

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile nel corso della validità della polizza. L'arco temporale di validità della polizza corrisponde

- alla durata contrattuale della presente polizza,
- alla durata contrattuale dei contratti eventualmente sostituiti dalla presente polizza presso AXA,
- alla durata di un'assicurazione per i rischi postumi riconosciuta da AXA.

A3.2 Momento di avanzamento della richiesta di risarcimento

Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera

- quello in cui una *persona assicurata* viene per la prima volta a conoscenza di circostanze che lasciano intuire che nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sarà avanzata una richiesta di questo genere. In assenza di simili circostanze, il momento in cui viene avanzata tale richiesta è considerato quello di ricezione di una comunicazione orale o scritta in cui si notifica una richiesta di risarcimento danni coperta dal presente contratto di assicurazione,
- il momento in cui una *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile prende conoscenza per la prima volta di un procedimento penale, amministrativo o d'inchiesta promosso nei confronti di una *persona assicurata* a seguito del quale può essere avanzata una pretesa assicurata.

Se per lo stesso evento risultano adempiuti più criteri, si terrà conto di quello verificatosi per primo.

A3.3 Spese per la prevenzione dei danni

Quale momento dell'insorgere della necessità delle *spese per la prevenzione dei danni* si considera quello in cui una *persona assicurata* constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

A3.4 Sinistro in serie

Tutte le pretese per danni facenti parte della stessa *serie* si considerano avanzate (A3.2) dal momento in cui è stata avanzata per la prima volta la richiesta di risarcimento. Se la prima pretesa in rapporto con un *danno in serie* viene avanzata prima dell'inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate.

A3.5 Prestazioni e limite massimo

Le prestazioni e le limitazioni si basano sulle disposizioni contrattuali (ad es. le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione A3.2.

A3.6 Ampliamento delle prestazioni o della copertura assicurativa

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione dell'assicurazione, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica del contratto, la *persona assicurata* non fosse a conoscenza di atti od omissioni tali da motivare la sua responsabilità.

A3.7 Assicurazione del rischio precedente

L'assicurazione copre anche le pretese per danni o *danni in serie* conseguenti ad atti od omissioni verificatisi anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto. Ciò tuttavia solo se la *persona assicurata*, anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto, non era a conoscenza degli atti e delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

A3.8 Assicurazione del rischio postumo

A3.8.1 Nel corso della durata contrattuale

Se una *persona assicurata* esce dalla cerchia delle *persone assicurate* nel corso della durata contrattuale oppure se un'azienda assicurata e/o una parte dell'azienda viene esclusa, se un'attività assicurata viene cessata o un mandato di terzi assicurato viene cessato, la copertura assicurativa rimane operante. Ciò vale tuttavia solo se gli atti o le omissioni che motivano la responsabilità sono stati commessi prima di tale data. In tal caso il giorno dell'uscita, dell'esclusione o della cessazione dell'attività o uscita del mandato di terzi vale come data in cui viene avanzata la richiesta.

A3.8.2 In caso di estinzione dell'assicurazione

Dopo l'estinzione dell'assicurazione, la copertura assicurativa comprende anche le pretese per danni constatati solo dopo la fine del rapporto assicurativo ed entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, a condizione che tali danni siano stati comunque causati prima dell'estinzione dell'assicurazione. Se il contratto è stato disdetto a causa di un ritardo nel pagamento dei premi, l'assicurazione dei rischi postumi non è operante.

Le pretese che vengono avanzate nel corso della durata di questa assicurazione dei rischi postumi e che non so-

no in rapporto con un *sinistro in serie* si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto.

A3.8.3 **Disposizioni di legge**
Le disposizioni di legge inderogabili circa l'assicurazione dei rischi postumi che eccedono quanto previsto dalle disposizioni A3.8.1 o A3.8.2 sono preminenti.

A3.8.4 **Altre assicurazioni**
Se le suddette richieste di risarcimento sono coperte del tutto o in parte da un altro contratto di assicurazione, l'assicurazione dei rischi postumi non è operante.

A4 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui la persona che presenta la proposta ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, detta persona è tenuta a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria. Se contro lo stipulante viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 **Disdetta ordinaria**
Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine di ogni *anno di assicurazione*, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

A5.2 **Disdetta in caso di sinistro**
Dopo un sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro e non oltre 14 giorni da quando è venuto a conoscenza della corresponsione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta, AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro.

A5.3 **Disdetta in caso di aggravamento o riduzione del rischio**
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.5, A10.1.6 e A10.2.

A6 Premi

A6.1 **Importo e scadenza del premio**
Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'*anno di assicurazione* si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A6.2 **Calcolo dei premi**
Le modalità di calcolo del premio sono specificate nella polizza.

A7 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione D2.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A8.1 **Eliminazione di una fattispecie di pericolo**
Lo stipulante o le imprese incluse nell'assicurazione sono tenuti a eliminare a proprie spese qualsiasi situazione pericolosa che potrebbe provocare un *danno corporale o materiale*. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A8.2 **Copie di sicurezza dei dati e sistemi di protezione**
Per gli ampliamenti di copertura di cui alle disposizioni C1 (Cyber-evento con danno di responsabilità civile) e C3 (Perdita di *dati elettronici*) trovano inoltre applicazione i seguenti obblighi:

Lo stipulante o le imprese incluse nell'assicurazione devono adottare le seguenti misure:

- Con cadenza almeno settimanale deve essere allestita una copia di sicurezza di tutti i *dati elettronici* (back-up). In deroga alla disposizione E4, i sistemi operativi o programmi, tranne quelli di propria produzione, non rientrano nella definizione di *dati elettronici*, ragion per cui l'obbligo di effettuare un regolare back-up decade.
- Almeno una copia di sicurezza dei dati settimanale deve essere custodita separatamente dalla rete dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione. Inoltre tale copia di sicurezza dei dati, nonché i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire.
- L'obbligo di effettuare un back-up decade in caso di utilizzo di un sistema di cloud computing non appartenente all'impresa stessa e che non viene gestito da una persona assicurata, a condizione che l'offerente del sistema di cloud computing conceda per contratto la creazione della copia di sicurezza dei dati. Questo deve soddisfare i requisiti sopra menzionati.
- Lo stipulante o le imprese incluse nell'assicurazione devono utilizzare un sistema operativo che prevede aggiornamenti di sicurezza ed è supportato dal produttore nonché a impiegare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall).
- Quando vengono identificate importanti lacune di sicurezza (Zero-Day-Exploit) devono essere installati security patch per programmi e sistemi operativi nell'arco di 30 giorni.
- Gli aggiornamenti di sicurezza (patch) raccomandati dal produttore per sistemi operativi, sistemi di protezione, programmi applicativi e anche software in relazione a shop online e pagine web devono essere eseguiti subito dopo la data di uscita.

A8.3 **Violazione degli obblighi contrattuali e dell'obbligo di notifica**

Se le *persone assicurate* violano un obbligo a loro incombente (ad es. A8.1, A8.2, C1.3, C13.3, C14.2, C15.3, D4.2, D5) o l'obbligo di notifica e di informazione (ad es. A10.1.4, D1.7, D3 cpv. 1), la copertura assicurativa si estingue. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti, se la *persona assicurata* prova che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

A8.4 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni D3, D4.2, D4.3 e D5.

A9 Obblighi d'informazione

A9.1 Comunicazione con AXA
Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A9.2 Aggravamento o diminuzione del rischio
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.4 e A10.2.

A9.3 Sinistro
Fa stato quanto indicato alla disposizione D3.

A10 Aggravamento o riduzione del rischio

A10.1 Aggravamento del rischio

A10.1.1 Persone di nuova inclusione nella polizza
Qualora dopo la stipulazione del contratto alla cerchia degli assicurati si aggiungano ulteriori persone ai sensi delle disposizioni da E16.2 a E16.4 nonché E16.6, l'assicurazione è estesa, dall'entrata in servizio, anche a queste persone nell'esercizio delle loro attività per conto dell'azienda assicurata (copertura automatica).

A10.1.2 Aziende di nuova inclusione nella polizza
Se una *persona assicurata* costituisce o rileva un'azienda con una partecipazione superiore al 50%, a partire dal momento della fondazione o dell'acquisizione anche tale azienda è considerata come *persona assicurata*, a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e venga esercitata l'attività effettivamente assicurata (copertura automatica).

A10.1.3 Modifica di circostanze sostanziali
In caso di cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio e del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità nelle risposte alle domande della proposta, la copertura assicurativa si estende anche a tali attività nell'ambito delle condizioni contrattuali (copertura automatica). **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per i nuovi rischi conseguenti allo svolgimento di nuove attività non assicurate secondo la polizza attuale.

A10.1.4 Obblighi di notifica
Al più tardi entro la fine dell'*anno di assicurazione*, lo stipulante è tenuto a notificare per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) ad AXA l'aggravamento del rischio, specificando in particolare le seguenti indicazioni:

- numero di impieghi a tempo pieno delle persone di nuova aggiunta ai sensi delle disposizioni E16.2, E16.3 ed E16.6,
- nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, entità della partecipazione, numero di impieghi a tempo pieno ai sensi delle disposizioni E16.2, E16.3 ed E16.6 per le aziende di nuova aggiunta,
- cambiamento dei fatti rilevanti ai fini del rischio.

Qualora allo stipulante venga revocata l'autorizzazione all'esercizio della professione o la licenza professionale, AXA deve essere informata per iscritto a tale riguardo il prima possibile.

A10.1.5 Diritti di AXA
Per l'azienda aggiunta ex novo o il rischio modificato, AXA si riserva la facoltà di

- ridefinire premio e condizioni con effetto retroattivo,
- rifiutare l'assunzione,
- disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha ricevuto la relativa notifica.

Per le persone aggiunte, AXA può ora riscuotere il premio con effetto retroattivo dalla data d'ingresso, conformemente alla tariffa vigente.

Se AXA rifiuta di accettare la nuova azienda o di assumere il rischio modificato, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e/o il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.6 Diritto di disdetta dello stipulante

Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni. AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.7 Copertura della differenza nella garanzia

Se per il rischio sopraggiunto è operativa un'assicurazione di responsabilità civile che è tenuta a erogare prestazioni per lo stesso sinistro o lo stesso *sinistro in serie* in deroga alla disposizione D1.6 AXA corrisponde soltanto la parte dell'indennizzo che eccede la somma assicurata e/o il massimale speciale dell'altra assicurazione di responsabilità civile (copertura della differenza nella garanzia).

A10.2 Riduzione del rischio

In caso di sensibile riduzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio.

Se lo stipulante chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal momento in cui le è pervenuta la relativa comunicazione dello stipulante. Se lo stipulante non è d'accordo con la riduzione del premio, può disdire il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A11 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante o un'impresa inclusa nell'assicurazione ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A12 Diritto applicabile e foro competente

A12.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A12.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di *persone assicurate* o *terze parti* relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A13 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi a *persone assicurate* o *terzi* derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello stipulante o presso la sede di AXA.

A14 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

A15 Cessione dei diritti al risarcimento

Le pretese di risarcimento che una *persona assicurata* può far valere nei confronti di *terzi* passano ad AXA in misura pari alle prestazioni da quest'ultima erogate. La *persona assicurata* risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso. La copertura assicurativa si estingue qualora le *parti terze* coinvolte vengano sollevate dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

B1.1 Responsabilità civile assicurata

Per il rischio assicurato specificato nella polizza, AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti di *persone assicurate* (o nel quadro di un'azione diretta nei confronti di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile) per avere causato *danni corporali, materiali e patrimoniali*.

B1.2 Coinvolgimento di terzi

L'assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti delle *persone assicurate* per danni cagionati da aziende e professionisti indipendenti (come i subappaltatori) a cui le *persone assicurate* hanno fatto ricorso come personale ausiliario.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di queste aziende e di artigiani.

B1.3 Sedi assicurate

L'assicurazione si riferisce a tutte le sedi delle imprese assicurate (stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.) ubicate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le sedi delle imprese assicurate al di fuori dei due suddetti Paesi.

B1.4 Personale dato in prestito o in locazione

Se lo stipulante o un'impresa inclusa nell'assicurazione dà in prestito o in locazione forza lavoro a favore di un *terzo* (locazione di personale o di servizi) e queste persone causano danni nell'esplicazione della loro attività per conto di tale *soggetto terzo*, l'assicurazione copre le pretese per danni avanzate nei confronti dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile di questa *parte terza* in veste di padrone di azienda per i danni causati dalla forza lavoro in prestito o in locazione.

B1.5 Violazione dei diritti della personalità e delle disposizioni in materia di protezione dei dati

L'assicurazione copre le pretese per danni derivanti

- dall'impiego illecito di informazioni riservate e di marchi,
- dalla violazione dei diritti d'autore, dei marchi, di brevetto e di altri diritti commerciali di protezione dei marchi, nonché dei diritti della personalità o delle disposizioni in materia di protezione dei dati da parte delle *persone assicurate*.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione ad episodi di concorrenza sleale.

B1.6 Consorzi e unioni

L'assicurazione copre le pretese per danni derivanti dall'attività propria di una *persona assicurata* all'interno di consorzi e unioni. La responsabilità civile comportata dall'appartenenza a consorzi e unioni (responsabilità solidale) è assicurata soltanto previa stipulazione di una convenzione speciale.

B2 Esclusioni generali

B2.1 Danni propri

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- danni subiti dalle *persone assicurate*. Fanno eccezione i *danni corporali e materiali* subiti da dipendenti e altro personale ausiliario di cui alla disposizione E16.3 ai sensi delle norme svizzere in materia di responsabilità,
- danni che riguardano la persona dello stipulante, ad es. la perdita della persona che provvede al sostentamento,
- danni subiti da persone che convivono con la *persona assicurata* civilmente responsabile.

B2.2 Soggetti con una partecipazione nell'azienda

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche, istituti fiduciari e trust che detengono una partecipazione finanziaria nell'attività operativa di una *persona assicurata*. L'assicurazione non copre parimenti le pretese avanzate da società che si trovano sotto la stessa conduzione di una società assicurata (ad es. società controllate dalla stessa persona fisica).

Questa disposizione non trova applicazione in presenza di una partecipazione diretta o indiretta inferiore al 50% in termini di diritti di voto.

B2.3 Mancanza di qualifica o autorizzazione all'esercizio professionale

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni che una *persona assicurata* causi nell'ambito di attività svolte senza una particolare qualifica o autorizzazione richiesta dalla legge.

B2.4 Ipotesi o supposizioni

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni derivanti da valutazioni, analisi e perizie di valori mobiliari che si basino in misura determinante su supposizioni e ipotesi, senza l'applicazione di metodologie riconosciute dal rispettivo ordine professionale.

B2.5 Servizi di natura tecnica

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti da servizi di natura tecnica (come progettazione tecnica, consulenza tecnica e relativa implementazione).

B2.6 Responsabilità contrattuale, pene convenzionali, conferme di garanzia, penali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali. **Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa** per le pretese derivanti da pene convenzionali e conferme di garanzia, penali e cauzioni, nonché gli indennizzi che superino il valore di compensazione di un danno pecuniario. Fanno parte di questa categoria in particolare le prestazioni con carattere punitivo, come i «punitive / exemplary damages».

<p>B2.7 Assicurazioni Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione ad assicurazioni che non siano state stipulate, modificate o continuate.</p>	<p>B2.15 Imposte, tasse o contributi delle assicurazioni sociali Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dal mancato pagamento di tasse e imposte dirette e indirette (imposta preventiva, imposta sul valore aggiunto, ecc.) e di contributi delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, LPP, ecc.). Questa esclusione si riferisce alle pretese dirette avanzate nei confronti di una <i>persona assicurata</i> da parte di istituzioni di diritto pubblico o di persone di diritto privato che agiscono per conto delle medesime. Nella presente esclusione non rientrano i <i>danni patrimoniali</i> derivanti da attività di consulenza e di rappresentanza delle parti coinvolte nei suddetti casi.</p>
<p>B2.8 Affari con carattere speculativo Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per operazioni speculative e dipendenti dal caso, condotte senza l'autorizzazione scritta dei clienti.</p>	<p>B2.16 USA o Canada Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese che sono soggette al giudizio di un tribunale federale o statale negli <i>USA o in Canada</i>, nonché per le spese sopportate negli <i>USA o in Canada</i> (spese di difesa in sede civile e penale, ecc.), per i titoli esecutivi (sentenze, lodi, ecc.) e per gli accordi transattivi.</p>
<p>B2.9 Valori pecuniari e oggetti di valore Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni conseguenti ad ammanchi nella tenuta di casa. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla distruzione o dalla scomparsa di <i>valori pecuniari</i> od oggetti di valore. In questa esclusione non rientra la responsabilità civile delle <i>persone assicurate</i> nei confronti dei loro clienti derivante dalle attività di consulenza e rappresentanza in relazione a <i>valori pecuniari</i>. Sono escluse in maniera generale le pretese e/o i procedimenti in correlazione diretta o indiretta con monete virtuali non archiviate in modo decentralizzato e/o non basate sulla tecnologia blockchain (pseudo-criptoalute).</p>	<p>B2.17 Onorari, retrocessioni o provvigioni Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese in rapporto con onorari delle <i>persone assicurate</i>. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione a retrocessioni e provvigioni. Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa nella misura in cui le prestazioni assicurative andrebbero a coprire una riduzione o un rimborso di onorario dovuti dalla <i>persona assicurata</i> in assenza di diritto ad essere ritenuto indenne.</p>
<p>B2.10 Elevata probabilità e accettazione implicita Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile da una <i>persona assicurata</i>, • che erano stati implicitamente preventivati e accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito. 	<p>B2.18 Danni corporali e materiali conseguenti ad adempimento contrattuale Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per <i>danni corporali</i> e <i>materiali</i> in relazione all'adempimento di contratti. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le richieste di risarcimento avanzate per inadempimento o esecuzione non conforme dei suddetti contratti (rischio d'impresa). Non sussiste alcuna copertura assicurativa segnatamente per pretese</p> <ul style="list-style-type: none"> • per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o per lavori eseguiti da una <i>persona assicurata</i> ovvero su suo incarico, e la cui causa risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella prestazione lavorativa stessa, • per spese relative alla constatazione e alla riparazione di tali danni e difetti, • per perdite di reddito e pregiudizi patrimoniali conseguenti a tali danni e difetti. <p>Se unitamente a o in luogo di pretese contrattuali escluse dall'assicurazione ai sensi del presente paragrafo vengono avanzate nei confronti di una <i>persona assicurata</i> pretese extracontrattuali basate sulla stessa fattispecie, queste ultime non risultano parimenti assicurate.</p>
<p>B2.11 Crimini e delitti intenzionali Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese in relazione a un crimine o un delitto commesso da una <i>persona assicurata</i> con dolo o dolo eventuale.</p>	
<p>B2.12 Dolo o dolo eventuale Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti da danni cagionati da una <i>persona assicurata</i> con dolo o dolo eventuale.</p>	
<p>B2.13 Dati dei clienti Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per danni in relazione alla sottrazione di dati di clienti.</p>	
<p>B2.14 Funzioni di organi societari Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese in relazione allo svolgimento di una funzione di organo societario da parte di una <i>persona assicurata</i> come</p> <ul style="list-style-type: none"> • membro dell'amministrazione o del consiglio direttivo, gerente o direttore di una persona giuridica, ovvero in una funzione comparabile, • trustee / protector di un trust, • organo di fatto, • liquidatore di una persona giuridica (senza procedimenti ai sensi del diritto in materia di esecuzione forzata). 	<p>B2.19 Danni a cose in custodia Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per finalità espositive), ovvero prese in affitto, in leasing o in locazione dalla <i>persona assicurata</i>.</p>

B2.20 Responsabilità civile prodotti, radiazioni ionizzanti, danni nucleari, amianto, ingegneria genetica

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con

- i danni coperti dalla responsabilità civile prodotti,
- l'azione di campi elettromagnetici (CEM) e radiazioni ionizzanti,
- i danni nucleari, così come definiti nella legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, e le spese ad essi connesse,
- l'amianto,
- gli organismi geneticamente modificati o gli altri prodotti ad essi equiparati, nonché con organismi patogeni.

Nella presente esclusione non rientrano i *danni patrimoniali* derivanti da attività di consulenza e di rappresentanza delle parti coinvolte nei suddetti casi.

B2.21 Brevetti, licenze, risultati di ricerche, software

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla cessione a *terzi* di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software nonché piani o progetti di costruzione, fabbricazione o edificazione.

B2.22 Detenzione o uso di veicoli a motore, aeromobili o natanti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla responsabilità come detentore e dall'uso di veicoli a motore, aeromobili e natanti.

B2.23 Atti temerari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ad atti temerari ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

B2.24 Atti di guerra, atti terroristici e altri eventi particolari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con atti di guerra, violazioni della neutralità, atti di terrorismo, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni e misure repressive che ne derivano. **Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa** per le pretese in rapporto con sciopero, rapimento, estorsione e richieste di riscatto.

B2.25 Contratto di lavoro

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate da persone assicurate di cui alle disposizioni E16.2 - E16.4 e e 16.6 derivanti dal contratto di lavoro nonché per pretese a seguito di assunzioni rifiutate.

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

C1.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre, nell'ambito delle altre disposizioni contrattuali, le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per *danni patrimoniali* nei confronti di una *persona assicurata*.

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* causati dall'interruzione di un servizio messo a disposizione dalla *persona assicurata*.

Le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* legate all'interruzione della funzionalità di centri di calcolo, servizi Cloud e web sono assicurate solo qualora la durata ininterrotta del guasto sia superiore a otto ore.

C1.2 Esclusioni a complemento della disposizione B2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirate da parte di una *persona assicurata*,
- *danni corporali e materiali*,
- danni derivanti dall'uso illecito di carte di credito, bancarie, di identificazione dei clienti o di altro tipo (abuso di carte),
- danni legati all'online banking o al sistema di pagamento online. Rientrano in questo novero anche le operazioni borsistiche e le transazioni in titoli,
- danni in relazione al guasto, a un'interruzione o una riduzione della prestazione della rete elettrica pubblica e dell'infrastruttura o di fornitori terzi (ad es. società di telecomunicazioni). Nella presente esclusione non rientrano i sistemi di cloud computing, utilizzati contrattualmente dallo stipulante o da persone assicurate, colpiti da un *cyber-evento*,
- danni in relazione a *cyber-operazioni* e atti analoghi
 - a) eseguiti nell'ambito di una guerra;
 - b) che hanno ripercussioni negative di notevole entità su funzioni vitali, sicurezza o difesa di uno Stato sovrano; oppure
 - c) che comportano la reazione di uno Stato sovrano o costituiscono la base di una reazione, comprendente:
 - l'uso della forza oppure
 - una *cyber-operazione* che ha un effetto equivalente all'uso della forza nei confronti di un altro Stato sovrano.

La copertura assicurativa è operante se lo stipulante è in grado di dimostrare che il danno non presenta alcuna correlazione con gli eventi descritti alle disposizioni di cui alle lett. a) - c) precedenti.

Per *cyber-operazione* si intende l'uso di un sistema informatico, per ordine o sotto il controllo di uno Stato sovrano, per alterare, bloccare, compromettere, manipolare, pubblicare o distruggere informazioni o l'accesso a tali informazioni su un sistema informatico di un altro Stato sovrano.

C1.3 Obblighi in caso di sinistro

A complemento delle disposizioni D3 segg. e A8.2, trova applicazione quanto segue:

C1.3.1 Se, in caso di sinistro, viene constatato che le misure di sicurezza IT e i sistemi di protezione sono insufficienti, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione deve adottare adeguati provvedimenti a proprie spese.

C1.3.2 In caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione deve avvisare immediatamente la polizia e richiedere la conduzione di un'inchiesta ufficiale. Deve inoltre, in collaborazione con le autorità istruttorie e con AXA, adottare le misure necessarie per individuare gli autori.

C2 Perdita di documenti fisici

In deroga alla disposizione B2.19, l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di documenti fisici di *terzi* che si trovavano in possesso delle *persone assicurate* o di un'altra persona a cui erano stati affidati dalla *persona assicurata* stessa. Sono fatte salve le disposizioni B2.9 e B2.13.

L'assicurazione copre anche gli oneri e le spese per il ripristino o il riacquisto. Se la *persona assicurata* si fa carico direttamente della ricostituzione dei documenti, AXA copre soltanto le spese al prezzo di costo.

C3 Perdita di dati elettronici

In deroga alla disposizione B2.19, l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di dati elettronici di *terzi*, ad eccezione dei codici sorgente («source code»). Questa copertura viene accordata solo a condizione che i *dati elettronici* distrutti, danneggiati o perduti non siano stati originariamente introdotti, programmati o modificati dalle *persone assicurate* o da *terzi* da esse incaricati. L'assicurazione è limitata agli oneri e alle spese per il ripristino o il riacquisto dei *dati elettronici*. Se una *persona assicurata* si fa carico direttamente della ricostituzione dei *dati elettronici*, AXA copre soltanto le spese al prezzo di costo. Per le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* trovano applicazione le disposizioni di cui alla disposizione C1.

C4 Costi di reputazione

Qualora l'immagine o la buona reputazione di una *persona assicurata* vengano danneggiate in modo dimostrabile agli occhi dell'opinione pubblica a causa di un evento assicurato, AXA copre i costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione.

Sono considerate spese per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione tutti gli oneri ritenuti necessari e opportuni che, previo consenso scritto da parte di AXA, vengono sostenuti per la prestazione lavorativa di uno specialista indipendente di PR.

C5 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto attribuitole dall'art. 14, cpv. 2 LCA, in base al quale essa può ridurre le prestazioni qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave della *persona assicurata*.

C6 Responsabilità civile durante i viaggi di lavoro e nell'home office

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle *persone assicurate* per i *danni corporali e materiali* durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, sia nell'esercizio delle loro attività professionali che in qualità di privati nella vita quotidiana. Questa copertura è operante tuttavia soltanto se non sussiste alcuna altra assicurazione contro i rischi della responsabilità civile.

L'assicurazione copre altresì le pretese per i danni arrecati a locali usati dalle *persone assicurate*, quali camere d'albergo e appartamenti. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.19.

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo, inclusi *USA e Canada*. La disposizione B2.16 non trova applicazione.

C7 Rischi accessori inerenti all'attività aziendale

L'assicurazione copre le pretese per i *danni corporali e materiali* derivanti dai seguenti rischi accessori inerenti l'attività aziendale:

- partecipazione a fiere ed esposizioni,
- organizzazione, preparazione e svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e per il tempo libero,
- uso di velocipedi e di veicoli a motore di potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera (ad es. biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h o carri a mano provvisti di motore) da parte di una *persona assicurata*. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.22,
- gestione di ristoranti del personale,
- attività di associazioni aziendali.

C8 Immobili

C8.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre la responsabilità per *danni corporali e materiali* la cui causa è riconducibile a terreni, fabbricati, locali, altre opere e impianti situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell'attività dell'impresa assicurata.

C8.2 Comproprietà (incl. la proprietà per piani)

Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C8.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, trova inoltre applicazione quanto segue:

- C8.2.1 L'assicurazione copre anche le pretese avanzate in relazione a danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) che sono oggetto del diritto esclusivo dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione.

C8.2.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese

- avanzate dalla comunione dei proprietari a seguito di danni a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà delle *persone assicurate*,
- avanzate da un altro comproprietario a seguito di danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) per la parte del danno che corrisponde alla quota di pertinenza degli altri comproprietari.

C8.3 Proprietà comune

C8.3.1 Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione C8.1 sono in proprietà comune, l'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione nella sua qualità di proprietario in comune.

C8.3.2 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le pretese per i danni subiti dagli altri proprietari in comune.

C9 Responsabilità civile del committente dell'opera

In caso di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. di un'opera edile o di parti di essa, trova applicazione quanto segue:

C9.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per *danni corporali e materiali* dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti della *persona assicurata* in qualità di committente (committente dell'opera) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione E16.4.

C9.2 Esclusioni a complemento della disposizione B2

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con un progetto di costruzione,

- C9.2.1 se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 1 000 000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera,
- C9.2.2 se per esso viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato,
- C9.2.3 se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25%,
- C9.2.4 nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione,
- C9.2.5 se la costruzione viene effettuata in aderenza a un'opera di terzi. Questa disposizione di esclusione non si applica nel caso di lavori di genio civile in relazione alla costruzione, all'ampliamento, al risanamento o alla manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, condutture e pozzi, per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica,
- C9.2.6 per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura,
- C9.2.7 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione o estrazione di palancole,
- C9.2.8 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione o estrazione di palancole,
- C9.2.9 per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno, ad es. per sonde termiche o per fondazioni palificate.

Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per pretese

- C9.2.10 riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte,
C9.2.11 che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impovertimento di una sorgente.

C9.3 Computo delle spese risparmiate

Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (ad es. rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, consolidamento dello scavo di fondazione), del danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile l'assicurazione è esclusa la parte corrispondente alle spese risparmiate per le misure che sono state omesse.

C10 Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto

C10.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B2.19, l'assicurazione copre la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione a

- C10.1.1 danni a terreni, fabbricati e locali in affitto, in leasing o in locazione,
C10.1.2 danni a parti di fabbricato e a locali utilizzati in comune con altri affittuari, utilizzatori di leasing o locatari, ovvero con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta (come ad es. atrio, tromba delle scale, rimessa di veicoli),
C10.1.3 danni agli impianti che servono esclusivamente per i fabbricati e i locali in questione, quali impianti di riscaldamento e per l'approvvigionamento d'acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d'aria, di aerazione e impianti sanitari, nonché apparecchi da cucina installati in modo fisso.

C10.2 Perdita di chiavi

In caso di perdita delle chiavi dei fabbricati e dei locali di cui alla disposizione C10.1.1 che sono state ricevute in consegna o custodia, l'assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per la sostituzione delle serrature).
Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C10.3 Esclusioni a complemento della disposizione B2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- C10.3.1 danni cagionati a stadi, sale da concerto nonché padiglioni fieristici ed espositivi presi in affitto, in leasing o in locazione,
C10.3.2 danni a locali abitativi presi in affitto, in leasing o in locazione per l'alloggio di dipendenti,
C10.3.3 danni verificatisi progressivamente (ad es. danni dovuti all'umidità, all'usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori e simili),
C10.3.4 spese per il ripristino dello stato originario del terreno, del fabbricato o dei locali che sono stati modificati di proposito direttamente da una *persona assicurata* o comunque dietro sua disposizione,
C10.3.5 danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. È fatta salva la disposizione C10.1.3.

C10.4 Franchigia

A complemento della disposizione D2.1, la franchigia viene dedotta soltanto una volta per tutte le pretese avanzate al termine del contratto di locazione, di affitto o di leasing (ovvero al momento della riconsegna del fabbricato e dei locali al locatore o al fornitore di leasing).

C11 Impianti di telecomunicazione presi in locazione

C11.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B2.19, l'assicurazione copre le pretese per danni a impianti di telecomunicazione e server voice mail presi in locazione o in leasing, per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi nonché per danni agli impianti di commutazione per utenti (installazioni internet).

C11.2 Esclusione a complemento della disposizione B2

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a telefoni mobili, cer-capersone, sistemi di radiotrasmissione a scopo professionale, PC portatili e fissi, impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati.

C12 Cose in custodia

C12.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B2.19, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di cose che una *persona assicurata* ha ricevuto in uso o in lavorazione, laddove la causa del danno sia riconducibile alla custodia di dette cose.

C12.2 Esclusioni a complemento della disposizione B2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- C12.2.1 danni a cose esclusivamente ricevute in deposito, in consegna o custodia, per trasporto, vendita su commissione o esposizione, oppure prese in affitto, in leasing o in locazione,
C12.2.2 danni a *valori pecuniari*, documenti, atti, progetti e piani;
C12.2.3 danni a veicoli di ogni tipo nonché a parti di essi,
C12.2.4 danni ad animali.

C13 Cose custodite nei guardaroba

C13.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B2.19, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione a distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita di cose custodite in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave.

C13.2 Esclusione a complemento della disposizione B2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni a valori pecuniari, documenti, atti, progetti e piani.

C13.3 Obbligo

A complemento della disposizione D3, in caso di furto la *persona assicurata* deve avvisare la polizia non appena ha avuto conoscenza dell'accaduto risp., su richiesta di AXA, deve sporgere denuncia.

C14 Chiavi in consegna

C14.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B2.19, l'assicurazione copre le pretese di terzi relative alle spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Ciò vale qualora vadano perse le chiavi ricevute in affidamento di terreni, stabili, locali o impianti in cui o sui quali una *persona assicurata* deve svolgere dei lavori o che vengono amministrati da una *persona assicurata*. Tali spese sono considerate come *danni materiali*. Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

C14.2 Obbligo

In caso di perdita di chiavi o badge, la *persona assicurata* deve avvisare tempestivamente il committente.

C15 Danni da inquinamento ambientale

C15.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per *danni corporali e materiali* determinati da *inquinamento ambientale* per le seguenti cause:

C15.1.1 danni da *inquinamento ambientale* riconducibili a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richiede altresì provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, oppure l'adozione di misure volte a *prevenire* o a limitare i danni.

C15.1.2 *inquinamento ambientale* causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (tuttavia non le acque di scarico o altri rifiuti aziendali), allorché un impianto stabilmente fissato al terreno è colpito da ruggine perforante o presenta delle perdite. Ciò vale tuttavia unicamente se la fuoriuscita constatata richiede l'adozione di misure immediate ai sensi della disposizione C15.1.1. La presente copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni vigenti in materia.

C15.2 Esclusioni a complemento della disposizione B2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a

C15.2.1 per danni qualora più eventi simili che producono il medesimo effetto (ad es. infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio o ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano provvedimenti ai sensi della disposizione C15.1.1, i quali non sarebbero invece necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente.

C15.2.2 fondate su danni in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti,

C15.2.3 per i danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria o delle acque, dei terreni, della flora e della fauna che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile,

C15.2.4 in relazione a siti contaminati già esistenti al momento della stipulazione del contratto

- su terreni che sono di proprietà o in possesso di una *persona assicurata*,
- su terreni di terzi, laddove la contaminazione sia stata (con)causata da una *persona assicurata*.

C15.2.5 in relazione con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.

Questa esclusione non trova applicazione per gli impianti appartenenti all'impresa e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti, nonché per gli impianti aziendali di depurazione o di decantazione delle acque di scarico.

C15.3 Obblighi

C15.3.1 La *persona assicurata* deve provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.

C15.3.2 La *persona assicurata* deve provvedere affinché gli impianti deputati allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i dispositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.

C15.3.3 La *persona assicurata* deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.

C16 Prevenzione dei danni

C16.1 Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione copre le spese per la prevenzione dei sinistri se la sopravvenienza di un *danno corporale o materiale assicurato* risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e impreveduto.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misure adottate dopo che il pericolo è stato ormai evitato, ad es. lo smaltimento dei prodotti difettosi.

In caso di *inquinamento* già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C15.1.1 o C15.1.2, l'assicurazione copre anche le spese a carico delle *persone assicurate* derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

C16.2 Esclusioni a complemento della disposizione B2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per

C16.2.1 le misure di prevenzione dei danni nell'ambito di un'attività funzionale al corretto adempimento del contratto, ad es. la riparazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati,

C16.2.2 le spese di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposizione A8.1,

C16.2.3 le spese sostenute per la localizzazione di perdite, l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture, ad es. spese di risanamento,

C16.2.4 le spese di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio,

C16.2.5 le spese per misure volte a evitare *danni patrimoniali*.

C17 Operazioni di carico e scarico di veicoli

L'assicurazione copre le pretese per *danni materiali* cagionati a veicoli terrestri e natanti (compresi i semirimorchi e le sovrastrutture) e ad aeromobili, verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli.

Sono considerati colli le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente: macchinari, apparecchi, elementi per costruzioni quali porte, finestre o travi, palette e recipienti di ogni genere quali casse, gabbie, container, botti, o taniche.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni cagionati a veicoli terrestri, natanti e aeromobili che una *persona assicurata* abbia preso in prestito, in locazione o in leasing.

C18 Convenzione di esonero dalla responsabilità

Se la *persona assicurata* ha stipulato convenzioni di responsabilità civile di tenore più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, AXA rinuncia ad applicare una simile convenzione laddove la *persona assicurata* non possa farla valere oppure non intenda applicarla (ad es. per motivi di politica aziendale).

Parte D Sinistro

D1 Prestazioni

D1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sono tenuti a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può versare l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata.

D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

In caso di eventi coperti dall'assicurazione, AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di una persona assicurata o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.

D1.3 Assunzione in via provvisoria delle spese di difesa in procedimenti civili

AXA anticipa temporaneamente le spese di difesa in procedimenti civili per pretese

- in relazione al presunto compimento intenzionale di crimini o delitti da parte di una *persona assicurata* (B2.11),
- per danni cagionati da una *persona assicurata* con presunto dolo o dolo eventuale (B2.12).

fino al momento in cui le suddette violazioni di obblighi

- vengono sancite da una sentenza passata in giudicato, da una procedura giudiziaria, arbitrale od ordinata da un'autorità, oppure in una conciliazione oppure
- vengono ammesse da una *persona assicurata*.

Nel caso di una simile constatazione o di un simile riconoscimento, la copertura assicurativa temporaneamente accordata cessa con effetto retroattivo. I costi fino ad allora anticipati devono essere rimborsati ad AXA.

D1.4 Limitazione delle prestazioni

D1.4.1 Entità delle prestazioni

Le prestazioni di AXA per tutte le pretese avanzate nei confronti di una *persona assicurata* e/o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile e per tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza. Sono ivi compresi interessi di danno e di regresso, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di *prevenzione*, nonché ulteriori costi (ad es. le indennità ripetibili alla controparte).

Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle presenti CGA.

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o *sinistro in serie* eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo). Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.4.2 Garanzia unica

La somma assicurata o il massimale speciale vale come garanzia unica per *anno di assicurazione*: il relativo importo viene corrisposto al massimo una volta per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatisi nel corso dello stesso *anno di assicurazione*. È fatta salva la disposizione D1.5.

D1.5 Garanzia di riscatto per somme assicurate supplementari

Dietro pagamento di un premio da concordare, lo stipulante ha il diritto di acquistare una somma assicurata supplementare di importo pari alla somma assicurata originaria per la durata restante dell'*anno di assicurazione* attuale. I massimali speciali non possono essere acquistati singolarmente.

Il diritto di acquisto è riconosciuto subordinatamente ai seguenti requisiti:

- la *persona assicurata* ha notificato un sinistro che rientra nel presente contratto o una fattispecie ai sensi della disposizione A3.2.
- lo stipulante presenta presso AXA, al più tardi entro la fine dell'*anno di assicurazione*, una richiesta scritta di una somma assicurata supplementare.

La somma assicurata supplementare acquistata non trova applicazione per le pretese derivanti da sinistri per i quali, al momento dell'acquisto della somma assicurata supplementare, una *persona assicurata* era a conoscenza di un'azione od omissione tale da motivare la sua responsabilità.

La somma assicurata supplementare non è cumulabile con altre somme assicurate relative a sinistri già notificati. Per ogni sinistro è possibile acquistare soltanto una somma assicurata supplementare.

D1.6 Altre assicurazioni

Qualora un'altra assicurazione sia tenuta a erogare le prestazioni relative allo stesso sinistro o allo stesso *sinistro in serie*, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento

- che eccede la somma assicurata o i massimali speciali dell'altra assicurazione (copertura della differenza nella garanzia) oppure
- che eccede l'estensione della copertura dell'altra assicurazione (copertura della differenza nelle condizioni).

Le prestazioni sulla scorta di un'altra assicurazione vengono dedotte dalla somma assicurata e dai massimali speciali del presente contratto.

Sono fatte salve le disposizioni A3.8.4.

D1.7 Spese in caso d'urgenza

Qualora in caso d'urgenza non risulti dimostrabilmente possibile ottenere preventivamente in modo ragionevole il consenso scritto di AXA per l'assunzione delle spese per la difesa contro una pretesa, AXA accorda il proprio assenso con effetto retroattivo. La *persona assicurata* deve tuttavia informare immediatamente AXA e lasciare alla stessa l'ulteriore gestione del sinistro.

D1.8 Richieste imminenti

Qualora la *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sia esposta alla seria imminenza di una pretesa assicurata, AXA si fa carico anche dei costi per la preparazione alla difesa, laddove ciò appaia opportuno e adeguato.

D1.9 Costi interni per la liquidazione del sinistro

I costi interni sostenuti da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono dedotti dalla somma assicurata, né tantomeno computati ai fini della determinazione della franchigia. Sono considerati costi interni esclusivamente i costi che AXA sostiene per i suoi dipendenti.

D2 Franchigia

D2.1 Per evento

Lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza. La franchigia si riferisce anche alle spese, ad es. per la difesa contro le pretese ingiustificate. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese vengano avanzate nei confronti di una persona assicurata e/o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.

D2.2 Presenza di più coperture

Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dovrà sopportare la franchigia una sola volta.

Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

D2.3 Rimborso

Di regola la franchigia deve essere assunta dallo stipulante o dall'impresa inclusa nell'assicurazione. Se AXA paga l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata senza deduzione preventiva della franchigia, lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di *terzi* (ad es. esperti, avvocati o tribunali).

D2.4 Presenza di prescrizioni legali

Qualora per un'attività assicurata le disposizioni di legge prescrivano una franchigia inferiore a quella fissata nella polizza, per i sinistri correlati a tale attività vale nei confronti delle persone danneggiate la franchigia disposta dalla legge.

D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

D3.1 Notifica del sinistro

Qualora si verifichi un evento che potrebbe presumibilmente interessare l'assicurazione, la *persona assicurata* deve darne avviso quanto prima ad AXA. L'obbligo d'avviso deve essere osservato anche nel caso in cui contro una *persona assicurata* venga promossa un'inchiesta di polizia, un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo oppure un procedimento da parte di un'associa-

zione professionale o di categoria riguardante tale evento. Se una persona danneggiata si rivolge direttamente ad AXA, questa informa lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione.

D3.2 Obblighi d'informazione

La *persona assicurata* deve, in ogni momento e a proprie spese, mettere a disposizione di AXA quanto prima tutte le informazioni riguardanti il sinistro. Tra queste rientrano documenti, dati, atti ed elementi di prova, atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazione sul sinistro.

D4 Trattamento del sinistro

D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si fa carico del trattamento del sinistro solo se le pretese avanzate superano la franchigia e la somma assicurata non è stata ancora esaurita. AXA è autorizzata a occuparsi del trattamento del sinistro anche se le pretese avanzate non superano l'ammontare della franchigia.

AXA conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, rappresenta la *persona assicurata*. Il modo in cui AXA liquida le pretese della persona danneggiata è vincolante per la *persona assicurata*.

AXA ha il diritto di rinunciare a un trattamento proprio del sinistro. In questo caso essa comunica per iscritto alla *persona assicurata* che può procedere, di concerto con AXA, a designare un legale. Gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

D4.2 Obblighi della persona assicurata

La *persona assicurata* è tenuta a sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro. Ciò vale in modo particolare per l'accertamento della fattispecie e del danno nonché per la difesa contro le pretese avanzate. L'obbligo di assistenza sussiste anche in caso di processo nonché nel caso in cui le pretese vengano avanzate nei confronti di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile.

D4.3 Processo

Se non viene raggiunta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, vale quanto segue:

D4.3.1 Azione legale nei confronti di una persona assicurata

Di concerto con la persona assicurata, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Sotto questo profilo, AXA rappresenta pertanto la persona assicurata. AXA si assume le spese processuali e legali a carico della persona assicurata, riservandosi il diritto di concludere accordi sugli onorari con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate alla persona assicurata, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese personali.

D4.3.2 Azione legale nei confronti di AXA

AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. AXA si assume le spese giudiziarie e legali entro i limiti delle prestazioni

assicurate. AXA informa a ciclo continuo la persona assicurata sull'andamento del procedimento.

D4.3.3 Azione legale nei confronti di una persona assicurata e di AXA

Per quanto possibile e di concerto con la persona assicurata, AXA designa un legale del processo per la rappresentanza congiunta dalla persona assicurata e di AXA. Per il resto trovano applicazione le disposizioni D4.3.1 e D4.3.2.

D4.4 Procedura arbitrale

La liquidazione delle pretese assicurate nell'ambito di una procedura davanti al tribunale arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove tale procedimento risulti conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato.

D5 Buona fede contrattuale

La *persona assicurata* è tenuta alla buona fede contrattuale. Senza un consenso preventivo da parte di AXA, deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né ha facoltà di riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere accordi transattivi e corrispondere indennizzi. Senza l'assenso preventivo di AXA, essa non può cedere le pretese di copertura.

D6 Regresso contro la persona assicurata

AXA ha diritto di regresso contro la *persona assicurata*, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Sono fatte salve le disposizioni C5 secondo le quali non avviene alcuna riduzione delle prestazioni e di conseguenza alcun regresso a seguito di colpa grave.

D7 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

Parte E

Definizioni

E1 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

Un cyber-evento con danno di responsabilità civile si configura come un attacco intenzionale da parte di terzi al *sistema IT* dello stipulante o dell'impresa inclusa nell'assicurazione o a sistemi di cloud computing di cui lo stipulante o l'impresa inclusa nell'assicurazione si serve, con conseguente danno ad altri terzi. La causa di un cyber-evento con danno di responsabilità civile deve essere imputabile a un *programma nocivo*, un *attacco di hacker* o un attacco *Denial of Service* attraverso le reti informatiche o supporti dati digitali.

E2 Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è la compromissione di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un *sistema IT*.

E3 Terzi

Sono considerati terzi tutte le persone diverse dalle *persone assicurate*.

E4 Dati elettronici

I dati elettronici sono informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate su appositi supporti. I dati elettronici non sono equiparati a cose.

E5 Valori pecuniari

Sono considerati valori pecuniari il denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta quali cash card, tax card, ecc., assegni, monete virtuali come i Bitcoin e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere e biglietti.

E6 Attacchi di hacker

Gli attacchi di hacker sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati attacchi di hacker le modifiche di programmi e dati da parte di *software nocivi (malware)*.

E7 Sistema IT

Un sistema informatico (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare *dati elettronici*: sistemi di server, sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc. Sono considerati sistemi IT anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, nonché macchine e impianti integrati all'interno di reti.

E8 Danni corporali

Per danni corporali si intendono la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone (compresi i pregiudizi patrimoniali, le perdite di reddito e le pretese di riparazione del torto morale che ne derivano).

E9 Danni materiali

Per danni materiali si intendono la distruzione, il danneggiamento o la perdita di beni mobili e immobili (compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per la persona danneggiata). L'uccisione, il ferimento o altri pregiudizi alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

E10 Spese per la prevenzione dei danni

Sono considerate tali le spese causate dalle misure adottate per la prevenzione dei danni, ossia misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente. Non sono considerati spese per la prevenzione dei danni gli oneri sostenuti in relazione al ritiro dal mercato o alla riconsegna di cose difettose, inclusi i relativi preparativi ritenuti necessari, nonché i costi sostenuti per provvedimenti alternativi al ritiro o alla riconsegna (ritiro di prodotti).

E11 Programmi nocivi

Sono indicati come programmi nocivi, *evilware*, *junkware* o *malware* i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine «programmi nocivi» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc. I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

E12 Sinistro in serie

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle misure per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerate come un unico evento, definito sinistro in serie, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando sono riconducibili allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza o errori).

La stessa fattispecie si configura quando diversi fatti fra di essi collegati, secondo il loro legame oggettivo, possono essere considerati soltanto nel loro insieme e quindi come un'unica unità.

E13 Inquinamento dell'ambiente

Per inquinamento dell'ambiente si intendono i perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

E14 USA / Canada

Fanno parte di USA e Canada tutti gli stati federati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d'America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di tali paesi.

E15 Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni pecuniari che non sono conseguenti né a un *danno corporale* né a un *danno materiale* subito dalla persona danneggiata.

Sono considerati danni patrimoniali anche i danni e i difetti del software o dei *dati elettronici*, come pure i relativi danni consequenziali, a condizione che, in questo caso, non si tratti di *danni corporali* ai sensi della disposizione E8.

E16 Persone assicurate

E16.1 Stipulanti

È considerata persona assicurata la persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci e/o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.

E16.2 Rappresentanza dello stipulante

Sono considerati persone assicurate i rappresentanti dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa, nell'esercizio delle loro attività per conto dell'impresa assicurata.

E16.3 Dipendenti e personale ausiliario

Sono considerati persone assicurate i dipendenti e il restante personale ausiliario dello stipulante (eccetto i subappaltatori ecc. di cui alla disposizione B1.2) durante l'esplorazione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata.

E16.4 Terzi come proprietari del terreno

Sono considerati persone assicurate i proprietari di terreni, laddove lo stipulante sia soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).

E16.5 Persone e imprese incluse nell'assicurazione

Sono considerate persone assicurate ulteriori «imprese incluse» nella polizza, compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni E16.2 - E16.4.

E16.6 Personale preso in prestito o in locazione

Sono considerate persone assicurate le persone prese in prestito o in locazione dallo stipulante o dall'impresa inclusa nell'assicurazione (locazione di personale o di servizi) nell'ambito della rispettiva attività svolta per conto dell'impresa assicurata.

Non sono considerate persone assicurate le persone che vengono date in prestito o in locazione (locazione di personale o di servizi) dallo stipulante o dall'impresa inclusa nell'assicurazione a favore di un terzo, nell'ambito dell'attività svolta per conto di tale *soggetto terzo*.

E16.7 Prosecuzione di un incarico in luogo di una persona assicurata

Sono considerate persone assicurate le persone (o i loro dipendenti) che, ai sensi dell'art. 405 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), intervengono in luogo della persona assicurata in caso di decesso o di incapacità civile del mandatario.

L'assicurazione **non copre** le persone fisiche e giuridiche o le società di persone che esercitano autonomamente e a titolo professionale le stesse attività originariamente condotte dal mandatario.

E16.8 Coniugi, eredi e rappresentanti legali

Sono considerati persone assicurate i coniugi, i partner registrati, gli eredi e i rappresentanti legali delle persone assicurate, laddove essi vengano chiamati in causa in luogo di queste ultime per le loro attività assicurate.

E16.9 Aziende e persone di nuova inclusione nella polizza

Sono considerate persone assicurate le aziende e le persone che si aggiungono ex novo nel corso dell'anno di assicurazione in termini di copertura automatica ai sensi delle disposizioni A10.1.1 e A10.1.2.

E17 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online,
in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/notifica-sinistro-impres](https://www.axa.ch/notifica-sinistro-impres)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myaxa.ch) (portale clienti)